



PROVINCIA DI LIVORNO

SERVIZI DI SUPPORTO ORGANIZZATIVO
DEL SERVIZIO DI ISTRUZIONE
(TRASPORTO SCOLASTICO, ASSISTENZA
ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE,
AUSILI DIDATTICI ANCHE INFORMATICI)
PER GLI STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI
DEGLI ISTITUTI DEL SECONDO CICLO DI
ISTRUZIONE SCOLASTICA

REGOLAMENTO DEI SERVIZI

Approvato con decreto presidenziale n. 117/11.10.2021

Ratificato al Consiglio Provinciale approvato con deliberazione n. 27/22.11.2021

In vigore dal 11 ottobre 2021

Sommario

Articolo 1 - Oggetto del regolamento	3
Articolo 2 - Definizione dei servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione	3
Articolo 3 – Definizione dei soggetti aventi diritto e della competenza della Provincia	4
Articolo 4 – L’assistenza di base	5
Articolo 5 – L’Assistenza sociosanitaria a favore di disabili gravissimi	6
Articolo 6 – L’Assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale (art. 42 del dpr 616/77 e art. 13, co. 3, L. 104/92)	6
Articolo 7 – Servizi per il trasporto scolastico	8
Articolo 8 – Gli ausili didattici, anche informatici: comodato oppure contributo all’acquisto	8
Articolo 9 – Accesso ai servizi di assistenza per la autonomia personale e la comunicazione	9
Articolo 10 – Accesso ai servizi per il trasporto scolastico	9
Articolo 11 - L’accesso agli ausili e strumenti didattici, anche informatici (comodato o contributo all’acquisto).	10
Articolo 12 – Modalità di organizzazione dei servizi di assistenza alla autonomia e di assistenza alla comunicazione	10
12.1 Il rapporto tra Provincia ed Istituzione Scolastica Autonoma	10
12.2 Ulteriori obblighi degli istituti scolastici	12
Articolo 13 - Modalità di organizzazione dei servizi per il trasporto scolastico	12
Articolo 14 – Livelli di Erogazione dei servizi di assistenza all’autonomia e di assistenza alla comunicazione	12
Articolo 15 – Livelli di erogazione dei servizio di trasporto	13
Articolo 16 - Livelli di erogazione dei servizi di servizio di comodato oppure al contributo all’acquisto di ausili didattici informatici	13
Articolo 17 – Controlli sulla soddisfazione dell’utenza	14
Articolo 18 – Modulistica	14
Articolo 19 – Tutela dei dati sensibili	14

TITOLO I DISCIPLINA GENERALE

Articolo 1 - Oggetto del regolamento

Il presente Regolamento regola l'esercizio delle funzioni attribuite alle Province ai sensi del combinato disposto tra:

- l'art. 139 (Trasferimenti alle province ed ai comuni), comma 1, lettera c), di cui al Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59":

"1. Salvo quanto previsto dall'articolo 137 del presente Decreto Legislativo, ai sensi dell'articolo 128 della Costituzione sono attribuiti alle province, in relazione all'istruzione secondaria superiore, e ai comuni, in relazione agli altri gradi inferiori di scuola, i compiti e le funzioni concernenti: a) l'istituzione, l'aggregazione, la fusione e la soppressione di scuole in attuazione degli strumenti di programmazione; b) la redazione dei piani di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche; c) i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio";

- l'art. 1, comma 947 della Legge 28 dicembre 2015, n. 2018 (Legge di stabilità)

Ai fini del completamento del processo di riordino delle funzioni delle province, di cui all'articolo 1, comma 89, della Legge 7 aprile 2014, n. 56, le funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali, di cui all'articolo 13, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, e relative alle esigenze di cui all'articolo 139, comma 1, lettera c), del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono attribuite alle regioni a decorrere dal 1° gennaio 2016, fatte salve le disposizioni legislative regionali che alla predetta data già prevedono l'attribuzione delle predette funzioni alle province, alle città metropolitane o ai comuni, anche in forma associata. (...)

- l'art. 1 comma 5, Legge regionale Toscana 3 marzo 2015, n. 22 ("Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della Legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni). Modifiche alle Leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014. (Bollettino Ufficiale n. 10, parte prima, del 06.03.2015):

"(..) 5. Le funzioni che non sono oggetto di riordino sono esercitate dalle province e dalla Città metropolitana di Firenze ai sensi della legislazione vigente."

Articolo 2 - Definizione dei servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione

I servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli studenti diversamente abili si articolano nei seguenti servizi:

- servizi di assistenza per l'autonomia personale (di seguito anche denominata per brevità assistenza specialistica) ed in servizi di assistenza per la comunicazione personale/ tiflodidattica;
- servizi per il trasporto scolastico: a scelta dell'utente, è disponibile un servizio di trasporto collettivo gratuito (scuolabus) comprensivo di servizio di accompagnamento personale nella salita/discesa dal mezzo e durante il tragitto ove necessario oppure il sostegno economico (rimborso in misura fissa) delle spese sostenute per l'organizzazione in proprio del trasporto scolastico con un mezzo privato;
- nel servizio di comodato di ausili didattici, anche informatici, finalizzati alla assistenza alla autonomia e alla comunicazione dello studente oppure nella erogazione di un contributo forfettario successivo all'acquisto di detti ausili.

Articolo 3 – Definizione dei soggetti aventi diritto e della competenza della Provincia

I soggetti aventi diritto sono quelli individuati dall'art. 3 (Soggetti aventi diritto) della Legge n. 104/1992 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), ai sensi del quale:

"1. E' persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che e' causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.

2. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative.

Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.

La presente legge si applica anche agli stranieri e agli apolidi, residenti, domiciliati o aventi stabile dimora nel territorio nazionale. Le relative prestazioni sono corrisposte nei limiti ed alle condizioni previste dalla vigente legislazione o da accordi internazionali."

All'individuazione dello studente come persona in situazione di handicap, al fine di assicurare l'esercizio del diritto all'educazione, all'istruzione e all'integrazione scolastica, e – nello specifico – al fine dell'individuazione dei soggetti aventi diritto all'erogazione dei servizi oggetto del presente Regolamento, provvede - su richiesta telematica inoltrata dalla famiglia - l'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale, competente in base al luogo di residenza, a norma del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 23 febbraio 2006, n. 185 "Regolamento recante modalità e criteri per l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap, ai

sensi dell'articolo 35, comma 7, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289", nonché secondo la procedura di cui all'art. 20 "Contrasto alle frodi in materia di invalidità civile" del Decreto Legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito in legge con modificazioni dalla Legge 3 agosto 2009 n. 102, che attribuisce all'Inps nuove competenze per l'accertamento dell'invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità con l'intento di ottenere tempi più rapidi e modalità più chiare per il riconoscimento dei relativi benefici.

In particolare:

- I servizi di assistenza per l'autonomia personale e i servizi di assistenza per la comunicazione personale/tiflodidattica sono garantiti dalla Provincia negli Istituti del secondo ciclo di istruzione scolastica del territorio provinciale agli studenti diversamente abili frequentanti ed aventi diritto, a prescindere dal Comune di residenza e provenienza dello studente;
- I servizi relativi al trasporto scolastico sono garantiti dalla Provincia di Livorno agli studenti aventi diritto residenti nei Comuni del territorio provinciale, a prescindere dalla Provincia in cui ha sede l'Istituzione scolastica;
- I servizi di comodato/contributo forfettario, successivo all'acquisto, di ausili didattici, anche informatici, funzionali all'assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli studenti in situazione di handicap sono garantiti dalla Provincia di Livorno agli studenti aventi diritto residenti nei Comuni del territorio provinciale, a prescindere dalla Provincia in cui ha sede l'Istituzione scolastica.

Ai fini dell'esercizio coordinato delle proprie funzioni con quelle dei servizi scolastici e sanitari, la Provincia stipula accordi di programma ai sensi dell'articolo 34 del D.Lgs.vo 267/2000, secondo quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, lettera a), della Legge 104/1992 e nell'ambito degli indirizzi stabiliti allo scopo con DM 9 luglio 1992.

Ai fini del comma 3 del presente articolo possono anche essere stipulate convenzioni con centri specializzati, aventi funzione di consulenza pedagogica, di produzione e adattamento di specifico materiale didattico.

La Provincia si attiene alle linee guida della Regione Toscana relative alle risorse finanziarie regionali finalizzate all'integrazione scolastica dello studente disabile.

Articolo 4 – L'assistenza di base

Il servizio di assistenza di base consiste in interventi di assistenza materiale: per l'accesso alle aree esterne alle strutture scolastiche, all'interno e nell'uscita da esse, nonché nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale.

La gestione delle risorse umane relativa all'assistenza di base, rientra nelle competenze del Dirigente scolastico che le esercita nel rispetto del CCNL, per le finalità e nei modi di Legge, per la realizzazione del Piano Annuale di Inclusione della Istituzione scolastica.

In particolare gli addetti ai servizi di assistenza alla autonomia e/o alla comunicazione degli studenti con diversa abilità non potranno essere in alcun modo

adibiti a mansioni di assistenza di base, pena la possibile sospensione del finanziamento.

Rimangono escluse dagli interventi di assistenza specialistica o di base tutte le prestazioni rientranti nelle professioni e nelle arti sanitarie.

[Articolo 5 – L'Assistenza sociosanitaria a favore di disabili gravissimi](#)

Essa consiste in interventi di tipo sociosanitario, da rendersi durante la frequenza scolastica a favore di studenti diversamente abili gravissimi, tali da richiedere – per la complessità di una risposta appropriata – una valutazione istruttoria caso per caso ed un agire conseguente coordinato tra Comune di residenza, Azienda Sanitaria Locale, Istituto Scolastico Autonomo, Amministrazione Provinciale, Ufficio territorialmente competente del Ministero dell'Istruzione.

Gli specifici interventi sociosanitari sono attivati sulla base di una specifica certificazione medica elaborata a cura della ASL territorialmente competente, la quale ne attesti le forme necessarie ed adeguate nelle quali dovranno essere resi.

Per il loro finanziamento e l'organizzazione della loro concreta erogazione, sarà prioritariamente richiesta l'attivazione della ASL o, su sua delega, del Comune territorialmente competente, attraverso l'utilizzo prioritario di risorse a valere sul "Fondo per la Non Autosufficienza", al fine di estendere all'ambito della frequenza scolastica le prestazioni che fossero ordinariamente incardinate nella assistenza di tipo domiciliare.

[Articolo 6 – L'Assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale \(art. 42 del dpr 616/77 e art. 13, co. 3, L. 104/92\)](#)

L'assistenza all'autonomia personale è rivolta a tutte le tipologie di disabilità, mentre l'assistenza alla comunicazione/tiflodidatta è rivolta alle disabilità sensoriali.

L'assistente all'autonomia personale, l'assistente alla comunicazione per studenti sordi o ipoacusici e il tiflodidatta per disabilità visive, seppure con diverse metodologie di lavoro, svolgono la medesima funzione, ovvero attivare un processo di integrazione per l'alunno e per la scuola.

In particolare, per gli alunni con disabilità sensoriale (• Alunni sordi o con ipoacusia pari o superiore a 60dB nell'orecchio migliore; • Alunni ciechi o ipovedenti con visus non superiore a 1/10 nell'occhio migliore) vengono finanziati interventi specifici di assistenza alla comunicazione. Gli alunni con disabilità visiva si valgono, in particolare, dell'assistenza di un tiflodidatta, mentre gli alunni con disabilità uditiva usufruiscono di esperti di assistenza alla comunicazione e hanno la possibilità di scegliere tra diversi metodi di trattamento come lingua dei segni, il bimodale e l'oralista. Questi interventi di assistenza all'autonomia consentono di favorire l'integrazione scolastica, l'inclusione sociale e lo sviluppo dell'autonomia degli utenti del servizio.

Per quanto concerne i requisiti professionali da possedersi da parte degli assistenti all'autonomia ed alla comunicazione, si fa riferimento alle vigenti norme di legge

relative al profilo professionale di *Educatore Professionale Socio-Pedagogico* (Legge di Bilancio n. 205/2017 commi da 594 a 601).

Con specifico riferimento alla assistenza specialistica ad alunni sordi, nelle more di una definizione di legge del loro specifico profilo professionale sul modello di quanto avvenuto per il profilo professionale di *Educatore Professionale Socio-Pedagogico*, gli assistenti specialistici degli studenti sordi dovranno essere in possesso dell'attestato di "Assistente alla comunicazione in LIS" (480 ore di formazione di I - II e III livello più 250 ore di corso formativo specifico), oppure in possesso del diploma di "Assistente alla Comunicazione Interprete LIS" (1200 ore di formazione in base alla precedente disciplina), in numero sufficiente a garantire lo svolgimento del servizio assegnato.

- per l'assistenza specialistica ad alunni non vedenti, gli assistenti dovranno possedere la qualifica di "Assistente per l'autonomia e la comunicazione esperto in tiflodidattica";

Casi particolari:

- In coerenza con la Circolare Ministeriale n. 51/2014, si ricorda che gli alunni con disabilità ultra diciottenni, che devono iscriversi al primo anno di scuola superiore presso i corsi serali per gli adulti, godono di tutti i diritti previsti per gli alunni con disabilità frequentanti le scuole superiori del mattino e dunque anche dell'assistenza specialistica.
- In merito agli alunni con disabilità ultra diciottenni che abbiano già frequentato interamente un corso di istruzione secondaria superiore, sia pure di diversa tipologia, e siano in possesso del correlato titolo di studio terminato, si fa capo al Parere del Consiglio di Stato del 25 Ottobre del 2006, in cui si chiarisce che l'obbligo dello Stato di erogare i servizi di provvidenza per l'integrazione scolastica si esaurisce al conseguimento del primo titolo.

Si ricorda che NON possono essere diretti destinatari del finanziamento relativo alla assistenza specialistica gli studenti con disturbi specifici di apprendimento, per i quali si dovranno applicare le modalità di intervento previste dalla Legge n. 170/2010 e gli studenti con bisogni educativi speciali che non presentano una certificazione di handicap ai sensi della Legge n. 104/92.

Si ritiene utile sottolineare che l'assistente all'autonomia e alla comunicazione ha una funzione distinta e non sostitutiva delle altre figure presenti a scuola, quali docenti curricolari, di sostegno e collaboratore scolastico. In particolare l'operatore specialistico non può essere in alcun modo adibito a mansioni di assistenza di base, pena la possibile sospensione del finanziamento.

È, infatti, compito del Dirigente scolastico garantire l'assistenza di base attraverso l'organizzazione del personale A.T.A. (Rif. Circolare Ministeriale - Ministero della Pubblica Istruzione - 30 novembre 2001, n. 3390).

- La garanzia della continuità educativa per gli studenti in situazione di disabilità grave: per tutti gli studenti con disabilità certificata in situazione di gravità (ex art. 3, co. 3, L. n. 104/92 e s.m.i.), è inoltre valutata la possibilità di garantire la

continuità educativa, attraverso la continuità delle prestazioni del medesimo operatore ai servizi di assistenza all'autonomia e alla comunicazione.

Ovvero, nei singoli casi in cui l'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente, al fine di assicurare la continuità educativa a favore della singola persona disabile, certifichi la necessità di garantire la continuità del medesimo operatore che abbia negli anni precedenti prestato con continuità i servizi di assistenza all'autonomia e/o alla comunicazione, l'Istituto Scolastico Autonomo valuterà la formula giuridica corretta per assicurare il raggiungimento di detta finalità.

Articolo 7 – Servizi per il trasporto scolastico

Lo studente/ssa diversamente abile, se maggiorenne e giuridicamente capace, oppure chi ne esercita la responsabilità genitoriale/tutela giuridica potrà scegliere tra:

- un servizio di scuolabus (ossia un effettivo servizio di trasporto scolastico collettivo e gratuito). Nell'ambito del servizio di scuolabus, è sempre garantito il servizio di accompagnamento personale durante la salita/discesa a bordo del mezzo ed il tragitto a bordo del mezzo.

oppure

- il sostegno economico (rimborso) delle spese sostenute privatamente per organizzare in proprio il trasporto scolastico (con un mezzo privato).

Nel caso in cui NON si richieda l'accesso al servizio di scuolabus, ma si scelga di richiedere il sostegno economico (rimborso in misura fissa) delle spese sostenute privatamente per l'organizzazione in proprio del servizio di trasporto attraverso un mezzo privato, i massimali giornaliero ed annuale sono definiti con specifiche disposizioni del Responsabile del Servizio Reti Scolastiche della Provincia.

Articolo 8 – Gli ausili didattici, anche informatici: comodato oppure contributo all'acquisto

La Provincia, al fine di favorire l'integrazione scolastica degli studenti in situazione di handicap che necessitino di specifici ausili didattici, anche informatici, funzionali alla autonomia e alla comunicazione, provvede a :

- rendere disponibili, prioritariamente attraverso un servizio di comodato gratuito, gli specifici ausili didattici, anche informatici, richiesti, nei limiti della propria dotazione;
- subordinatamente, in caso di assenza nel patrimonio provinciale degli specifici ausili didattici, anche informatici, richiesti, valutare l'acquisizione al patrimonio provinciale degli specifici ausili richiesti, al fine di offrirli in servizio di comodato gratuito allo Studente che ne necessiti;
- in ulteriore subordine, valuta di rendere disponibili gli specifici ausili didattici anche informatici, richiesti dallo Studente che ne necessiti, attraverso un contributo all'acquisto, secondo modalità e requisiti definiti con disposizioni dirigenziali

TITOLO II

ACCESSO AI SERVIZI

Articolo 9 – Accesso ai servizi di assistenza per la autonomia personale e la comunicazione

Per l'accesso alla fruizione di servizi di assistenza per l'autonomia personale e/o la comunicazione non è necessario che lo studente diversamente abile, se maggiorenne e non sottoposto ad altrui tutela o chi ne esercita la tutela, effettui alcuna richiesta alla Provincia: l'accertamento del corrispondente diritto e la definizione della qualità e quantità dei servizi necessari avverrà in automatico da parte degli organi dell'Istituto scolastico autonomo, cui sia iscritto lo studente d.a., a ciò preposti dall'art. 15, commi 8-9-10-11, della citata L. n. 104/1992: il GLI (Gruppo di Lavoro per l'Inclusione) ed il Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione del singolo alunno.

Come specificato all'art. 6 del presente Regolamento, in base al finanziamento ricevuto dall'Amministrazione Provinciale per ciascun anno scolastico in relazione al fabbisogno di servizi ad essa comunicato, il singolo Istituto Scolastico Autonomo, accertati i singoli fabbisogni dei propri studenti rispetto ai servizi di che trattasi, utilizza il relativo finanziamento provinciale per provvedere, per ciascun anno scolastico, per i propri studenti con abilità diversa che abbiano necessità dei servizi in parola, a selezionare e contrattualizzare, con autonoma procedura amministrativa ricadente sotto la propria responsabilità e discrezionalità, i soggetti ritenuti più opportuni a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia.

Articolo 10 – Accesso ai servizi per il trasporto scolastico

I requisiti di accesso al servizio di trasporto scolastico con accompagnamento/sostegno economico (rimborso forfettario) delle spese sostenute privatamente per lo svolgimento da parte di un familiare del servizio di trasporto scolastico con automezzo familiare sono i seguenti:

- disabilità riconosciuta ai sensi della L. 104 / 1992 art. 3, o cecità totale o residuo visivo inferiore a un ventesimo da entrambi gli occhi;
- necessità di un servizio di trasporto scolastico, in forza di documentazione ex art. 4 e 12, co. 5, L. n. 104/1992, che attesti l'impossibilità di svolgere autonomamente ed in sicurezza il tragitto casa-scuola-casa;
- residenza in un Comune della Provincia di Livorno;
- frequenza di un Istituto Scolastico di secondo grado; per motivi di contiguità territoriale con la propria residenza/domicilio, è accettata l'iscrizione anche ad un istituto scolastico ubicato in una provincia limitrofa. Se manca il requisito della contiguità territoriale, la Provincia sostiene la spesa del servizio fino al confine provinciale.

Articolo 11 - L'accesso agli ausili e strumenti didattici, anche informatici (comodato o contributo all'acquisto).

L'accesso dello studente con abilità diversa al servizio di comodato degli strumenti ed ausili didattici, anche informatici, funzionali all'autonomia personale e/o alla comunicazione avviene attraverso l'attivazione del Dirigente Scolastico, che – in prima battuta – verifica l'esistenza e la disponibilità dei richiesti strumenti/ausili didattici, anche informatici, all'interno dell'Anagrafe Provinciale degli Strumenti ed Ausili Didattici, anche Informatici, funzionali all'autonomia personale e/o alla comunicazione degli studenti diversamente abili, nonché all'interno della anagrafe provinciale del Centro Territoriale di Supporto (<https://ausilididattici.indire.it/home/organizzazione-territoriale-per-linclusione/> e <https://ausilididattici.indire.it/home/lanagrafe-dei-sussidi-e-degli-ausili-didattici/>) delle nuove tecnologie per la Didattica inclusiva (<https://www.ctslivorno.net/>).

In caso di assenza/indisponibilità in entrambe le anagrafi (provinciale e provinciale del Ministero della Istruzione), il Dirigente Scolastico, qualora il Centro Territoriale di Supporto non disponga delle risorse finanziarie sufficienti all'acquisto dei necessari strumenti/ausili didattici anche informatici, provvederà a richiedere le risorse necessarie all'acquisto alla Amministrazione Provinciale, che potrà alternativamente:

- contribuire finanziariamente all'acquisto;
- acquistarli direttamente, anche con il contributo parziale del CTS, e metterli a disposizione dell'Istituzione Scolastica Autonoma richiedente ovvero – d'intesa con il Dirigente – delegare l'Istituzione Scolastica Autonoma a provvedere alla fornitura in comodato d'uso gratuito allo studente con diversa abilità che ne necessiti, previo impegno e liquidazione della provvista finanziaria occorrente.

Restando inteso che - al termine dell'uso a fine scolastico, anche domiciliare – gli strumenti/ausili, preventivamente inventariati dalla Amministrazione Provinciale prima dell'assegnazione in comodato, rientreranno nella disponibilità dell'Amministrazione Provinciale, che ne incaricherà quale custode pro tempore la Istituzione Scolastica Autonoma di prima assegnazione od altra, scelta in base alle necessità emergenti e con provvedimento motivato.

TITOLO III

L'ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI

Articolo 12 – Modalità di organizzazione dei servizi di assistenza alla autonomia e di assistenza alla comunicazione

12.1 Il rapporto tra Provincia ed Istituzione Scolastica Autonoma

In virtù del combinato disposto normativo di cui all'art. 1 del presente Regolamento, la funzione amministrativa relativa ai servizi di assistenza alla

autonomia e/o alla comunicazione degli studenti/ sse con diversa abilità è attribuita dalla Regione Toscana alla Amministrazione Provinciale.

L'Amministrazione Provinciale, previo confronto con gli Istituti Scolastici autonomi, l'Ufficio Scolastico Provinciale del Ministero dell'Istruzione, preso atto della assenza di Indirizzi Regionali in materia e vista la L. n. 104/1992, in particolare il suo art. 15, commi 8-9-10-11, ricercata la forma di organizzazione dei servizi più economica, efficace, efficiente, rispettosa del principio della autonomia del singolo Istituto Scolastico, anche in rapporto all'obiettivo del successo formativo dei rispettivi discenti, opta per svolgere la propria competenza nel modo di seguito dettagliato:

- 1) la Provincia cura il rilevamento periodico dei fabbisogni relativi alle ore totali dei Servizi di che trattasi da erogare presso i singoli Istituti scolastici autonomi del II Ciclo di Istruzione;
- 2) la Provincia, nelle more della definizione da parte di Regione Toscana di disposizioni in merito ed in base ai Contratti Collettivi Nazionali di comparto ed al CCNL Scuola, definisce annualmente con proprio atto, a seguito di concertazione con gli Istituti Scolastici, il Costo Orario convenzionale massimale ed il Quadro economico degli Oneri Economici idonei allo svolgimento del servizio;
- 3) la Provincia cura il riparto delle risorse finanziarie tra i singoli Istituti scolastici in modo proporzionale ai rispettivi fabbisogni. Il finanziamento viene normalmente liquidato dalla Provincia attraverso acconti successivi ed un saldo;
- 4) Gli Istituti Scolastici provvedono a svolgere la procedura per l'acquisizione del servizio di che trattasi a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia, curandola in ogni fase (selezione, contrattualizzazione, vigilanza sulla esecuzione del servizio).

In altri termini, attraverso ed in base alle risorse statali specifiche per detti servizi riservate alle regioni ed alle risorse regionali, la Provincia assicura a ciascun Istituto Scolastico Autonomo il finanziamento necessario all'erogazione di detti Servizi, cura l'efficacia ed efficienza della erogazione, riservando a ciascun Istituto Scolastico Autonomo la *"definizione dell'utilizzazione delle risorse complessive destinate all'istituzione scolastica ai fini dell'assistenza di competenza degli enti locali"* di cui all'art. 15, co. 9, della L. n. 104/1992.

E', infatti, la L. n. 104/1992 all'art. 15 (Gruppi per l'inclusione scolastica commi 8-9-10-11) ad affidare le decisioni sui livelli dei servizi di che trattasi, da assicurare agli studenti con diversa abilità certificata, a due specifici organi dell'Istituto Scolastico Autonomo: il GLI (Gruppo di Lavoro per l'Inclusione) ed il Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione del singolo alunno.

- 5) Al termine di ogni singolo Anno Scolastico, l'Istituto Scolastico Autonomo rendiconta all'Amministrazione Provinciale l'utilizzo dei fondi trasferiti , di norma entro il 15 luglio dell'Anno scolastico di riferimento, sulla base di modulistica specificamente predisposta dalla Provincia.

12.2 Ulteriori obblighi degli istituti scolastici

Gli Istituti scolastici, cui vengono assegnati i finanziamenti per la gestione di detti servizi, dovranno:

- assicurare il rispetto dei relativi CCNL di comparto relativamente al personale impiegato che dovrà possedere i requisiti professionali di legge.

Articolo 13 - Modalità di organizzazione dei servizi per il trasporto scolastico

Gli effettivi servizi di trasporto scolastico sono normalmente assicurati attraverso convenzione con il Comune ove hanno la residenza il/gli studente/i diversamente abile/i da trasportare.

Detto Comune organizzerà in concreto il servizio di trasporto, il cui finanziamento sarà a carico della Provincia.

Il Comune potrà ricorrere, secondo la maggiore economicità, o a convenzioni con una o più organizzazioni di volontariato ai sensi e nei limiti della normativa vigente ovvero all'appalto ad imprese private.

Il finanziamento al Comune avviene di norma attraverso un acconto ed un saldo: l'acconto viene liquidato di norma entro il 30 giugno antecedente l'avvio dell'anno scolastico di riferimento.

Il saldo viene corrisposto, di norma, entro la fine del mese di dicembre dell'anno scolastico di riferimento.

Ciascun Comune renderà a consuntivo le spese effettivamente sostenute, entro la fine del mese di giugno dell'anno scolastico di riferimento, utilizzando la specifica modulistica definita dal Servizio competente dell'Amministrazione Provinciale.

TITOLO IV

LIVELLI DI EROGAZIONE DEI SERVIZI DI ASSISTENZA, TRASPORTO, COMODATO O CONTRIBUTO DEGLI AUSILI DIDATTICI INFORMATIVI

Articolo 14 – Livelli di Erogazione dei servizi di assistenza all'autonomia e di assistenza alla comunicazione

L'assistenza alla autonomia e alla comunicazione dovrà essere prestata:

- ordinariamente presso la sede dell'istituzione scolastica o una sua sede staccata, nel corso delle lezioni, delle attività di laboratorio od esami;
- su richiesta dell'istituzione scolastica, al di fuori della sede di questa, in occasione di attività didattiche o iniziative esterne e viaggi d'istruzione;
- ove risulti necessario in relazione alla disabilità dello studente, durante il trasporto casa scuola- casa prestato dalla stessa Amministrazione Provinciale o comunque autorizzato dalla stessa;

Le prestazioni saranno fornite ordinariamente e con continuità nei giorni feriali, con eventuale estensione a domeniche e festivi qualora le attività scolastiche lo richiedano.

In ragione della disabilità dello studente e delle sue necessità, ove necessario e richiesto, l'assistenza potrà essere prestata da differenti figure specialistiche.

In questo contesto spettano alle istituzioni scolastiche, in funzione della didattica e dell'integrazione dello studente disabile, il coordinamento e l'integrazione di tutte le diverse figure professionali coinvolte.

Articolo 15 – Livelli di erogazione del servizio di trasporto

L'organizzazione del servizio dovrà essere tale da essere compatibile con la eventuale diversificazione degli orari di entrata e di uscita degli studenti, anche in ragione delle loro disabilità e delle loro specifiche esigenze.

Il servizio di trasporto di cui all'articolo 6 del presente Regolamento dovrà essere prestato:

- ordinariamente, nel trasporto da casa a scuola e viceversa;
- su richiesta dell'istituzione scolastica, al di fuori della sede di questa, in occasione di attività didattiche o iniziative esterne.

Il servizio dovrà essere assicurato anche agli studenti diversamente abili muniti di carrozzina mediante veicoli idonei allo scopo.

Dietro richiesta formale dei genitori o degli esercenti la potestà parentale o la tutela dello studente, sotto la propria responsabilità e senza diritto ad alcun rimborso, l'accompagnatore garantito dalla Provincia può essere sostituito da persona di fiducia indicata dai genitori o degli esercenti la potestà parentale o la tutela dello studente.

Il servizio non dovrà necessariamente essere individuale, purché siano assicurati:

- la tempestività ed il rispetto degli orari dettati in ragione delle riscontrate necessità dell'utente e dell'Istituzione scolastica;
- il necessario confort e sicurezza sia per gli utenti che per gli assistenti durante il viaggio.

Articolo 16 - Livelli di erogazione dei servizi di servizio di comodato oppure al contributo all'acquisto di ausili didattici informatici

L'accesso al servizio di comodato è gratuito, se gli ausili didattici, anche informatici, richiesti rientrano in quelli già in possesso dell'Amministrazione Provinciale.

Il contributo all'acquisto, possibile soltanto previa verifica della non disponibilità in modalità comodato degli specifici ausili didattici informatici richiesti dal dirigente scolastico, è erogato entro un massimale per studente da definirsi periodicamente con disposizione dirigenziale, previa accettazione della domanda ed allegando fattura ed attestazione del relativo pagamento sostenuto.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 17 – Controlli sulla soddisfazione dell'utenza

La Provincia, anche d'intesa con l'Ufficio scolastico provinciale e le Istituzioni scolastiche, predispone strumenti di verifica della soddisfazione dell'utenza e dell'efficacia dei servizi resi.

Articolo 18 – Modulistica

A norma del presente Regolamento, e secondo le disposizioni di esso, il Responsabile del Servizio competente della Provincia approva la modulistica necessaria per le istanze di accesso ai servizi trattati dal presente regolamento.

Articolo 19 – Tutela dei dati sensibili

Tutte le procedure e comunicazioni di cui al presente Regolamento dovranno tener conto, nelle loro modalità di esecuzione, della sensibilità dei dati trattati e dovranno pertanto soggiacere alla più rigorosa applicazione della normativa vigente in materia di tutela della riservatezza e dei dati sensibili.